



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA		
020709 01.12.03		
CAT.....	CL.....	FASC.....

**REGOLAMENTO ACUSTICO
COMUNALE**

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 28 del 05.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
Parisi Dott. Vincenzo

IL SINDACO
Bin Giorgio

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE**

L. 26 OTTOBRE 1995, N. 447

(LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E
NELL'AMBIENTE ESTERNO)

NOVEMBRE 2003



Elaborazione : FIER Dott. ROBERTO - Via Roma, 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE	4
CAPO I ASPETTI GENERALI	4
<i>Art. 1 - Campo di applicazione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 - Competenze del Comune</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Richieste e rilascio autorizzazioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Limiti delle immissioni sonore</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 - Rilevamento del Rumore</i>	<i>6</i>
CAPO II SITUAZIONI PARTICOLARI	7
<i>Art. 9 - Definizioni</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 - Presenza di rumore a tempo parziale</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - Sistemi di allarme</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 - Pubblici esercizi</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 - Autorizzazione amministrativa ad attività complementare di spettacoli vari all'interno di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 - Cantieri edili</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 - Emergenze</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17 - Attività di cava e/o discarica</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19 - Impiego di macchine per giardinaggio</i>	<i>9</i>
<i>Art. 20 - Altoparlanti</i>	<i>9</i>
<i>Art. 21 - Fuochi d'artificio</i>	<i>9</i>
<i>Art. 22 - Attività sportive e ricreative</i>	<i>9</i>
<i>Art. 23 - Attività sportive svolte in impianti fissi</i>	<i>9</i>
<i>Art. 24 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere</i>	<i>10</i>
<i>Art. 25 - Limiti ed orari</i>	<i>10</i>
<i>Art. 26 - Aree agricole, forestali e a bosco</i>	<i>11</i>
<i>Art. 27 - Deroghe</i>	<i>11</i>
TITOLO II DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA	12
CAPO I LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE	12
<i>Art. 28 - Valutazione di impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale</i>	<i>12</i>
<i>Art. 29 - Presentazione documentazione di Previsione di impatto acustico</i>	<i>12</i>
<i>Art. 30 - Valutazione di clima acustico per opere ed edifici a destinazione speciale</i>	<i>12</i>
<i>Art. 31 - Rilascio nulla osta acustico</i>	<i>13</i>

<i>Art. 32 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche</i>	13
<i>Art. 33 - Isolamento acustico</i>	13
<i>Art. 34 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio</i>	14
<i>Art. 35 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica ferroviaria</i>	14
TITOLO III CONTROLLI E SANZIONI	15
<i>Art. 36 - Controlli e verifiche</i>	15
<i>Art. 37 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale</i>	15
<i>Art. 38 - Fondo comunale</i>	15
<i>Art. 39 - Ordinanze contingibili ed urgenti</i>	15
<i>Art. 40 - Abrogazione norme precedenti</i>	16

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

Art. 2 - Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) il rilascio del nulla osta acustico;
- i) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi delle norme citate al precedente articolo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

Art. 4 - Richieste e rilascio autorizzazioni

Le richieste di autorizzazione previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Dirigente e/o al Responsabile del Servizio, con l'osservanza delle norme di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto redatto dal Servizio Ecologia e Tutela del Territorio.

Art. 5 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti

I livelli di emissioni sonore ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Art. 6 - Limiti delle immissioni sonore

I livelli di immissioni sonore ammissibili per le varie zone del territorio comunale come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

PERIODO DIURNO dalle ore 06.00 alle ore 22.00
 PERIODO NOTTURNO dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Art. 7 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n.60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

Art. 8 - Rilevamento del Rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A [$L_{eq(A)}$] per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.

Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali, ed in corrispondenza del luogo disturbato.

Il microfono del fonometro dev'essere posizionato a metri 1.20 - 1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e D.M. Ambiente 26 marzo 1998.

CAPO II

SITUAZIONI PARTICOLARI

Art. 9 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Art. 10 - Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 3 $dB_{(A)}$; qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 5 $dB_{(A)}$.

Art. 11 - Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

Art. 12 - Pubblici esercizi

Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di clima acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi art. 2 della L. 447/95, al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

REQUISITI PASSIVI FRA L'UNITÀ IMMOBILIARE DEDICATA A PUBBLICO ESERCIZIO E LE ALTRE APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO [valori in $dB_{(A)}$]

Potere fonoisolante	Isolamento acustico standardizzato	Livello rumore di calpestio	Livello massimo di pressione	Livello continuo equivalente di pressione sonora
50	42	55	35	35

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Art. 13 - Autorizzazione amministrativa ad attività complementare di spettacoli vari all'interno di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

I gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono attivare attività complementari musicali, di intrattenimento e/o similari devono richiedere specifica autorizzazione amministrativa o licenza prevista, che viene rilasciata dal Servizio Attività Economiche, allegando alla stessa una relazione tecnico-esecutiva delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di altre sorgenti di inquinamento acustico.

Art. 14 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite di 100 dB(A) SPL slow o 100 dB(A) Leq con t = 1 sec. da misurarsi in centro pista per le sale da ballo e similari, o in centro platea per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

Art. 15 - Cantieri edili

Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti nei soli giorni feriali:

periodo di vigenza dell'ora legale:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 - alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00

periodo di vigenza dell'ora solare:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 - 12.00 e dalle 13.30 - 20.00.

Sia per il periodo dell'ora legale che dell'ora solare per il sabato tali lavori sono consentiti solo dalle 8.00 alle 12.00.

La domenica è esclusa da ogni attività.

Art. 16 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 17 - Attività di cava e/o discarica

Il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali; lo sfruttamento di cave e/o l'attività di discarica.

Il provvedimento autorizzatorio del Servizio Ecologia e Tutela del Territorio, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

Art. 18 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti

Il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave.

Il provvedimento autorizzatorio del Servizio Ecologia e Tutela del Territorio, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

Art. 19 - Impiego di macchine per giardinaggio

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Art. 20 - Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Art. 21 - Fuochi d'artificio

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

Art. 22 - Attività sportive e ricreative

Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Servizio Ecologia e Tutela del Territorio, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

Art. 23 - Attività sportive svolte in impianti fissi

Alle attività sportive svolte presso i seguenti impianti fissi: Impianti sportivi comunali, non si applica il disposto dell'articolo 4 del D.M. 14 novembre 1997, recante "valori limite differenziali di immissione".

Al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio, all'interno della quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio, devono essere rispettati:

- 70 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle 23.00;
- 60 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 23.00 alle 6.00.

Le manifestazioni sportive possono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9.00 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 23.00: Il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio può, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.

Le manifestazioni sportive sono autorizzate in deroga ai limiti di emissione sopra riportati per un limite massimo di 30 giorni nell'anno solare, per ciascun impianto comprensivi di prove e gare.

Le deroghe, di cui al precedente comma devono essere richieste dai gestori degli impianti al Servizio Ecologia e Tutela del Territorio. Le situazioni nelle quali è previsto il superamento dei valori limite sono indicate nella richiesta di deroga.

Art. 24 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Servizio Ecologia e Tutela del Territorio e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

Art. 25 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito nei limiti ed orari indicati nella seguente tabella.

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o capienza)	DURATA	N. MAX. DI GG. PER SITO	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	Concerti importanti all'aperto (ad es. nelle piazze del centro storico, negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	dalle 15 alle 24	non si applica
2	Concerti importanti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	10 (non consecutivi)	dalle 15 alle 24	non si applica
3	Concerti all'aperto o al chiuso (ad es. nei chiostri estivi)	<1000	1 giorno	14	dalle 15 alle 23.30	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30

4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e Intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.		≤ 14	< 14	23.30	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e Intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.		> 14	> 14	/	non derogabile
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc.	> 1000	> 10	illimitato	9 - 13 15 - 24	non si applica

Per tutte le attività non ricomprese nella sopra riportata tabella o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dell'attività dovrà indirizzare al Dirigente e/o al Responsabile del Servizio specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 26 - Aree agricole, forestali e a bosco

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 27 - Deroghe

Il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe Provvisorie ai limiti di emissione e temporali riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento autorizzatorio del Servizio Ecologia e Tutela del Territorio, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

CAPO I

LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A DESTINAZIONE

SPECIALE

Art. 28 - Valutazione di impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale

Unitamente alla richiesta di autorizzazione e/o di concessione edilizia, ovvero su richiesta del Servizio Ecologia e Tutela del Territorio, i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade, definite nelle seguenti tipologie: tipo A autostrade, tipo B strade extraurbane principali, tipo C strade extraurbane secondarie, tipo D strade urbane di scorrimento, tipo E strade urbane di quartiere, tipo F strade locali;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Art. 29 - Presentazione documentazione di Previsione di impatto acustico

La valutazione previsionale di impatto acustico va presentata anche per ottenere:

- il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
- i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
- le licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Art. 30 - Valutazione di clima acustico per opere ed edifici a destinazione speciale

Unitamente alla richiesta di autorizzazione e/o di concessione edilizia i soggetti titolari di progetti devono presentare una valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;

- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo precedente.

Art. 31 - Rilascio nulla osta acustico

Per le situazioni ed attività connesse con l'ultimo comma dell'articolo precedente il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio rilascia opportuno NULLA OSTA "ACUSTICO".

Art. 32 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche

Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono esser redatte da tecnico competente come definito dall'art. 2 comma 6, Legge n. 447/1995.

Art. 33 - Isolamento acustico

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie, definite nella Tabella A del D.P.C.M. 05/12/97 :

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò, si riporta di seguito la Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla Tab. A	PARAMETRI				
	Rw*	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A,C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

* Valori di rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 34 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell' edificio

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB_(A) LA_{max} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB_(A) LA_{eq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 35 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica ferroviaria

Nell'ambito delle procedure fissate dal presente regolamento, ed ai sensi del DPR 18 Novembre 1998, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere edilizie, ricadenti

nelle fasce territoriali di pertinenza ferroviaria così definite:

- FASCIA A 100 metri di larghezza dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato
- FASCIA B 150 metri di larghezza a partire dal limite esterno della fascia A,

devono presentare idonea documentazione che preveda la predisposizione, nell'edificio, di misure di salvaguardia acustica per conseguire il rispetto dei seguenti limiti (all'interno dell'edificio e a finestre chiuse):

- per gli OSPEDALI e le CASE DI CURA 35 dB_A nel periodo notturno
- per le SCUOLE 45 dB_A nel periodo diurno
- per gli ALTRI RICETTORI 40 dB_A nel periodo notturno

TITOLO III

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 36 - Controlli e verifiche

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni si avvalgono del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica.

Art. 37 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito col pagamento di una somma da € 1032,00 a € 10329,00;
- b) chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516,00 a € 5164,00;
- c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee del presente regolamento è punito col pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00;
- d) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00;
- e) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Servizio Ecologia e Tutela del Territorio a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse ambientale, è punito con il pagamento di una somma da € 516,00 a € 1032,00.

Al per i punti a) e b) spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del settanta per cento è attribuita al Bilancio dello Stato.

Art. 38 - Fondo comunale

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Art. 39 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Art. 40 - Abrogazione norme precedenti

Il presente Regolamento abroga tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.